



Trento, 15 novembre 2021
MR/DS/PF/NL/LM/EP/lb

Gentile Signora
Vanessa Masé
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio della Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

OGGETTO: audizione in merito a:

- a) n. 120 *"Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022"* (proponente Presidente della Provincia Fugatti);
- b) n. 121 *"Legge di stabilità provinciale 2022"* (proponente Presidente della Provincia Fugatti);
- c) n. 122 *"Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024"* (proponente Presidente della Provincia Fugatti).

Gentile Presidente,

La ringrazio per la preziosa occasione di confronto, offerta al Consiglio delle autonomie locali in merito ai disegni di legge in oggetto emarginati.

La manovra di bilancio, che la Provincia si appresta quest'anno a varare, interviene in un momento particolarmente delicato per l'economia trentina. Mentre ci si avvia alla conclusione del secondo anno di una emergenza sanitaria, e la campagna vaccinale sembra consentire – almeno ad oggi – un efficace contenimento dei contagi pur nell'avanzare della stagione invernale, si coglie, ad ogni livello, la necessità di accompagnare la tendenza di ripresa economica in atto.

A questo proposito, assume assoluta rilevanza il ruolo della Pubblica Amministrazione, la quale – ad ogni livello di governo – deve orientare ogni sforzo a sostenere il rifiorire dell'iniziativa economica privata. In questo senso, il contributo della mano pubblica può essere duplice: da un lato, occorre intervenire sul piano regolatorio, e su quello dell'efficienza dell'Amministrazione nel gestire i rapporti con il mondo produttivo; dall'altro, occorre agire sulla leva della spesa pubblica, sostenendo piani di investimento, che possano generare anche a lungo termine ricadute positive sull'economia locale.

L'esito positivo della prima tornata di negoziazione con lo Stato, in merito all'assetto dei rapporti finanziari con l'Autonomia trentina a valle della pandemia, recentemente portata a termine assieme alla Provincia di Bolzano, non può che essere salutata con favore dagli Enti locali. L'ottenuto consolidamento delle disponibilità finanziarie della Provincia - che renderà disponibili, nell'arco di una Legislatura, circa 600 milioni di euro in più rispetto alle precedenti proiezioni - potrà quantomeno rafforzare l'ordinaria capacità di investimento sul territorio, sia della Provincia che – si auspica - dei Comuni, particolarmente preziosa per le ragioni anzidette nella presente congiuntura economica.

Non c'è dubbio, tuttavia, che la partita più importante, per sostenere la crescita strutturale del nostro territorio, sarà rappresentata, nei prossimi anni, dalla capacità del sistema Trentino, nel suo complesso, di attrarre le risorse del Piano Next Generation EU, posto in essere dall'Unione europea per accompagnare gli Stati membri nel percorso di ripresa economica post-pandemia ed accelerare, allo stesso



tempo, la transizione ecologica e digitale, nonché migliorare, attraverso la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, la competitività dei sistemi economici, e perseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Il Piano nazionale di ripresa e la resilienza (PNRR), che orchestrerà l'impiego – tra il 2021 ed il 2026 – di oltre 230 miliardi di euro a livello nazionale, tra fondi del NGEU e risorse complementari, rappresenta un'occasione unica ed irripetibile di sviluppo, investimenti e riforme, anche per il territorio trentino.

Allo stesso tempo, la molteplicità delle direttrici di investimento individuate dal Piano, la complessità del quadro istituzionale entro cui occorrerà darne attuazione, la ristrettezza dei tempi imposti dalla programmazione europea, e la dinamica competitiva che guiderà – se non altro per alcune delle iniziative finanziate dal Piano – la distribuzione delle risorse fra i diversi territori, non consentono di dare per acquisito alcunché. Tanto la Provincia quanto i Comuni, ciascuno per le proprie competenze, dovranno prestare il massimo impegno - nei prossimi e cruciali mesi, in cui si definiranno meglio le modalità di erogazione dei finanziamenti "territorializzabili" del Piano – per saper intercettare, attraverso valide progettualità, le direttrici di sviluppo individuate dal PNRR e dalle misure che saranno varate a sua attuazione, massimizzando l'entità delle risorse calamitate sul territorio provinciale. In proposito, particolare attenzione va posta alla capacità, da parte del sistema dei Comuni trentini, di esprimere al meglio le proprie potenzialità di attrazione dei fondi in oggetto. In virtù del peculiare quadro di finanza locale, vigente nella nostra Provincia, è innegabile che le Amministrazioni comunali trentine godano di una minore dimestichezza, rispetto ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nel reperimento di risorse economiche attraverso la partecipazione a bandi. Inoltre, è ragionevole pensare che la dimensione organizzativa particolarmente ristretta, tipica dei nostri piccoli Comuni, possa giocare a loro sfavore, in un contesto in cui l'assegnazione, l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi PNRR sarà verosimilmente improntata a canoni di massima celerità, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione entro il 2026.

Per altro verso, va tuttavia evidenziata, e valorizzata particolarmente nel contesto descritto, la capacità delle Autonomie locali trentine di fare sistema, tra di loro e con l'Amministrazione provinciale, condividendo strategie di collaborazione reciproca e di individuazione di ambiti prioritari di intervento che, se ben orchestrate dagli Organi di rappresentanza dei medesimi e dalla stessa Provincia autonoma di Trento, in un rapporto di collaborazione istituzionale leale ed efficace, potranno consentire il conseguimento, per il sistema Trentino nel suo complesso, di risultati significativi. Proprio in quest'ottica, nell'ambito del Protocollo di finanza locale per l'anno 2022, recentemente approvato dal CAL, è stata prevista la costituzione di un **gruppo permanente paritetico di coordinamento**, tra tecnici dell'Unità di Missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna e tecnici designati dal Consiglio delle autonomie locali, a cui spetterà – pur nella salvaguardia dell'autonomia del singolo Ente – di coordinare la partecipazione degli stessi ai bandi di futura pubblicazione, oltre che di supportare le Amministrazioni locali nella progettazione degli interventi, oltre che della loro attuazione e del monitoraggio delle azioni realizzate.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime - per quanto concerne gli altri aspetti oggetto di trattazione nell'ambito del Protocollo di finanza locale, recentemente licenziato, a seguito di una fruttuosa trattativa, con l'approvazione unanime dei propri componenti - una generale soddisfazione per il contenuto degli accordi



raggiunti con la Giunta provinciale. Essi – pur in un contesto di particolare attenzione per l’allocazione delle risorse del bilancio provinciale – consentono quantomeno di **salvaguardare gli attuali livelli di operatività delle Amministrazioni comunali**. In proposito, particolarmente rilevante appare la conferma del Fondo ex investimenti minori, con una dotazione in linea con le precedenti annualità, seppur con una proiezione limitata al solo anno 2022. Pur prendendo atto della contingente difficoltà di dispiegare politiche di bilancio di più ampio respiro, anche in ragione del contesto emergenziale in atto, non è possibile esimersi dal rimarcare la necessità di assicurare agli Enti locali un **orizzonte di programmazione più profondo**, affinché gli stessi possano dispiegare – a loro volta – con maggiore serenità ed efficacia le politiche di propria competenza.

In relazione alle risorse di parte corrente, va evidenziata positivamente la disponibilità della Giunta provinciale a riconsiderare gli effetti del nuovo modello di riparto del **fondo perequativo**, alla luce di alcune problematiche evidenziate da un primo periodo di applicazione sperimentale, e la sospensione – per l’anno 2022, con l’impegno a valutarne il superamento anche per le annualità successive - del taglio proporzionale delle assegnazioni, a valere sullo stesso fondo, previsto dal PFL 2020 a carico dei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Apprezzabile risulta, altresì, l’impegno assunto a riconsiderare, in sede di assestamento di bilancio, la dotazione del budget e del fondo specifici servizi comunali, al fine di sostenere adeguatamente le spese degli Enti locali per la valorizzazione del patrimonio pubblico e per il mantenimento di un adeguato livello dei servizi erogati a favore dei cittadini.

Sul piano tributario - sempre nell’ottica di continuare a sostenere famiglie ed imprese nel contesto della ripresa economica post-pandemia- il PFL conferma essenzialmente, anche per il 2022, il vigente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest’ultima, fatta salva la previsione di alcuni puntuali aggiustamenti alla disciplina normativa in vigore, che ci si attende siano recepiti attraverso la presentazione di opportuni emendamenti al disegno di legge provinciale di stabilità, già depositato. In particolare, la pattuita riformulazione dell’art. 7 co. 2 l.p. n. 14/2014, in materia di soggezione all’IMIS degli immobili strumentali posseduti dalla Provincia e dai Comuni stessi, consente una ottimizzazione dei flussi finanziari fra Enti istituzionali e propri Enti strumentali, liberando al contempo circa 4 milioni di euro di risorse a carico del bilancio provinciale, le quali permangono comunque nella disponibilità degli Enti locali, a titolo di incremento del finanziamento di parte corrente.

A valle della approvazione del PFL, il Consiglio è stato, peraltro, informato della volontà della Giunta provinciale di sostenere l’adozione, in sede regionale, di un incremento alle indennità di carica dei sindaci trentini, finanziandone i relativi impatti a valere sui bilanci comunali. Tale intendimento - il quale risulta peraltro in linea con una analoga iniziativa fatta propria dal Governo statale, e che, nelle prossime settimane, sarà oggetto di dialogo con l’Assessore provinciale, in merito alla modulazione dell’intervento – viene colto con favore. L’intervento viene, infatti, a **colmare**, con particolare riferimento alla posizione dei sindaci dei Comuni di minore dimensione, una **sproporzione ormai inaccettabile**, tra l’esiguità del riconoscimento economico loro attribuito, e le responsabilità a cui i primi cittadini sono chiamati.



Venendo all'esame dell'articolato del DDL n. 120 *"Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022"*, si segnalano le seguenti ulteriori osservazioni, in relazione alle materie di interesse per gli Enti locali.

- **Art. 8:** la disposizione interviene ad aggiornare le modalità di pubblicazione ed accessibilità delle deliberazioni della Giunta provinciale e dei provvedimenti dirigenziali della Provincia. Si coglie, in particolare, con favore la previsione volta a consentire l'accesso degli Enti locali e del Consorzio dei Comuni Trentini all'archivio storico dei predetti provvedimenti, il quale rappresenta uno strumento di lavoro essenziale per l'operatività degli uffici.
- **Art. 11 e 12:** le norme in commento intervengono, da un lato, per riconsiderare – in un'ottica di maggior pragmatismo e chiarezza interpretativa – le scelte di tecnica normativa adottate nel campo degli appalti pubblici, retrocedendo dagli ambiti in cui appare consolidata l'esistenza di una competenza esclusiva dello Stato. Per altro verso si introduce la facoltà, per la Provincia, di adottare capitolati generali d'appalto, i cui contenuti si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto. In relazione all'adozione degli atti attuativi delle summenzionate disposizioni, si chiede sia assicurato il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, trattandosi di materia che impatta direttamente sull'operatività di Comuni e le Comunità.
- **Art. 13:** la disposizione rende stabile la previsione, contenuta nell'art. 64 co. 1 ter l.p. n. 26/1993, la quale – prevedendo una previa e generale ricognizione dei processi lavorabili mediante risorse interne - consente, per contro, alla Provincia di affidare a professionisti esterni incarichi di progettazione ed altri incarichi tecnici, il cui tempestivo svolgimento risulti incompatibile con il carico di lavoro rilevato attraverso la predetta ricognizione, così prescindendo dal puntuale esame dei presupposti per il ricorso all'esternalizzazione, in relazione al singolo incarico conferito. Al fine di consentire l'accelerare le procedure tecniche per la realizzazione di opere pubbliche anche di competenza comunale, si chiede di poter estendere tale possibilità, in termini facoltativi, agli Enti locali che la ritengano confacente alla propria organizzazione.
- **Art. 15:** il primo comma dell'articolo in commento estende la possibilità, per la Provincia e gli Enti locali, di concedere gratuitamente l'uso dei propri immobili alle medicine di gruppo integrate. L'esigenza di assicurare la necessaria capillarità al servizio di medicina generale richiede, peraltro, di avviare una riflessione, in merito alla possibilità di agevolare ulteriormente l'apertura di ambulatori, anche da parte di singoli MMG, nei territori periferici. In merito, gli Enti locali sono disponibili a considerare ulteriori politiche di agevolazione per la messa a disposizione, anche ai suddetti soggetti, di propri immobili, previa loro eventuale armonizzazione con gli elementi di remunerazione e gli obblighi di servizio, già previsti dal regime convenzionale in essere con APSS.
- **Art. 20:** la disposizione consente alla Giunta provinciale di disporre, con proprio provvedimento, la proroga della procedura semplificata, individuata dall'art. 43 l.p. n. 3/2020, per la collocazione di plateatici a servizio di pubblici esercizi. Per garantire l'efficacia della previsione per il periodo legato al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e permettere, al contempo, la serena prosecuzione delle attività economiche nel rispetto delle prescritte

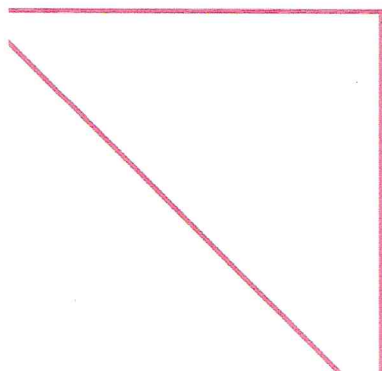


misure di sicurezza, si chiede di prevedere direttamente in norma la proroga della previsione anche per l'anno prossimo, sino al 31 dicembre 2022 (o comunque sino al termine del periodo emergenziale).

- **Artt. 22, 23 e 26:** le disposizioni in commento intervengono rispettivamente sulla disciplina del consumo di alimenti presso gli esercizi commerciali di vicinato, nei laboratori artigianali brassicoli e nelle aziende agricole della produzione olivicola. Le norme proposte costituiscono, in larga parte, adeguamento a disposizioni legislative ed orientamenti applicativi recentemente maturati in sede statale e, ponendosi nella prospettiva di adeguare l'ordinamento a nuove opportunità di sviluppo commerciale per le imprese trentine, risultano condivisibili.
- **Art. 25:** la norma affronta il tema del contenimento dell'infestazione da bostrico nei boschi trentini, sviluppatasi a partire dagli schianti boschivi provocati dalla tempesta Vaia, e destinata a perdurare ben oltre la imminente scadenza dello stato di emergenza proclamato dal Consiglio dei ministri, in relazione ai medesimi eventi meteorologici. Le disposizioni proposte appaiono apprezzabili, ove prevedono la predisposizione di un piano di intervento per il coordinamento delle azioni di contenimento dell'infestazione, anche introducendo misure di semplificazione delle procedure di autorizzazione al taglio per ragioni fitosanitarie. Va, tuttavia, evidenziata la necessità di accompagnare l'opera di coordinamento e pianificazione, con la messa a disposizione di adeguate risorse, per consentire ai proprietari boschivi interessati di porre in essere adeguate misure di contrasto all'infestazione, e di ripiantumazione dei versanti interessati dai tagli fitosanitari, quantomeno nelle zone di maggiore interesse paesaggistico.

Al fine di consentire ai proprietari pubblici di intervenire con la prontezza necessaria ad assicurare la tempestività dei tagli preventivi e la miglior valorizzazione economica del legname esboscato, si chiede che siano altresì confermate - anche oltre il termine di scadenza dell'emergenza Vaia, e fino a conclusione degli interventi di contrasto alla fase acuta dell'infestazione da bostrico - le misure di semplificazione, già introdotte con Ordinanza del Presidente della Provincia d.d. 28 dicembre 2018, in merito alla vendita "in piedi" di legname e materiale vegetale (confermando la possibilità di affidamento diretto sino alla soglia dei 200.000 Euro, e la possibilità di procedere, oltre tale importo, mediante confronto concorrenziale tra almeno cinque imprese), ed all'affidamento dei servizi di utilizzazione boschiva (confermando, anche in questo caso, la possibilità di affidamento diretto sino alla soglia dei 200.000 Euro). Si segnala, altresì, la necessità di disciplinare puntualmente la possibilità, per l'Ente locale territorialmente competente, di disporre l'esecuzione di tagli forzosi, sempre per finalità di contenimento dell'infestazione, su boschi di proprietà privata, definendo le modalità per l'eventuale intervento in autotutela esecutiva dell'amministrazione.

- **Art. 29:** la proposta prevede di modificare l'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, al fine di prorogare di un anno (fino al 31 dicembre 2022) le vigenti disposizioni di semplificazione relative al rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche. In particolare, il comma 5 dell'articolo 42 in questione dispone che *"il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere prolungato in caso di progetti di particolare complessità e*





rilevanza. "In proposito, pur comprendendo la volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini di avere risposte in tempi brevi, i comuni di Trento e Pergine Valsugana rilevano come la disposizione non porti vantaggio né per l'Amministrazione comunale (che in questo periodo di forte pressione sul fronte edilizia privata si trova spesso impossibilitata a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire nei termini), sia per il privato richiedente che, ancorché il titolo si formi per silenzio-assenso, si trova in una situazione di disorientamento dal momento che non ha in mano un titolo edilizio e quindi la certezza che il progetto sia realmente conforme alle norme. L'esperienza fatta in quest'anno di applicazione della norma ha mostrato che raramente il privato inizia i lavori in assenza del titolo, confermando il fatto che la norma non porta benefici, quanto piuttosto crea ancora più confusione in questo momento già particolare per il settore dell'edilizia privata.

Analogamente, di seguito si riportano le osservazioni, condivise dal Consiglio, in merito al DDL n. 121 *"Legge di stabilità provinciale 2022"*.

- **Art. 7:** la disposizione appresta le risorse necessari al rinnovo del CCPL Autonomie locali per il triennio contrattuale 2022-2024. In proposito, il Consiglio esprime apprezzamento per l'impegno – assunto dalla Giunta provinciale in sede di PFL – a finanziare integralmente i maggiori oneri per gli Enti locali, derivanti dal medesimo aggiornamento della parte economica del contratto collettivo. Tale impegno consente, per un verso, di conservare l'unitarietà di trattamento dei dipendenti afferenti al comparto Autonomie locali, siano essi dipendenti dell'Amministrazione provinciale o del sistema degli Enti locali. Dall'altro, neutralizza l'impatto del rinnovo contrattuale sulla spesa corrente degli Enti locali, permettendo di continuare a destinare le risorse esistenti al mantenimento di un adeguato livello di servizi a favore dei cittadini.
- **Art. 10:** l'articolo interviene ad aggiornare la disposizione di cui all'art. 5 bis l.p. n. 2/2016, in materia di retribuzioni incentivanti per funzioni tecniche, svolte nell'ambito di procedure di appalto pubblico.

In primo luogo, le modifiche proposte riconoscono, alla contrattazione collettiva provinciale, la facoltà di individuare figure professionali, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla norma, a cui riconoscere gli incentivi in oggetto. Tale previsione risulta incoerente con la disciplina nazionale e con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto, che mira a individuare in modo più preciso possibile i soggetti destinatari delle retribuzioni incentivanti. La norma allarga, peraltro, la potenziale platea dei beneficiari senza riconoscere risorse ulteriori, con diminuzione quindi delle retribuzioni incentivanti per ogni singolo beneficiario. In questi termini, l'istituto della retribuzione incentivante perde la finalità di incentivare l'esecuzione di mansioni di responsabilità, sia per l'eccessiva ampiezza dei beneficiari che per la presumibile conseguente riduzione della somma. Su tale proposta si ritiene di dover dare quindi parere negativo.

In secondo luogo, la norma specifica che la spesa inerente alle retribuzioni incentivanti in oggetto *"è assunta a carico del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e*

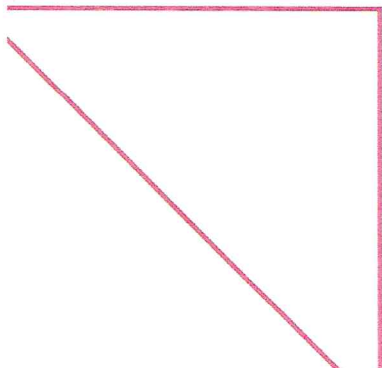


concessioni di lavori, servizi e forniture". Tenuto conto che il riconoscimento di tali retribuzioni incentivanti origina da disposizione di legge provinciale, ed in coerenza con la necessità – condivisa dal CAL e dalla Giunta provinciale, in sede di Protocollo di finanza locale, con riferimento al finanziamento degli oneri per il rinnovo del CCPL – di tenere indenni i Comuni dagli oneri derivanti dall'adeguamento del trattamento retributivo del personale, al fine di preservare la loro capacità di far fronte alle spese necessarie per servizi ed investimenti a favore della collettività, si chiede che i suddetti maggiori oneri siano coperti da specifico finanziamento da parte della Provincia stessa.

In terzo luogo, la disposizione individua, quale termine massimo a ritroso che la contrattazione collettiva potrà individuare per il riconoscimento degli incentivi previsti dai commi 1 e 1 quinquies dell'art. 5 bis l.p. n. 2/2016 cit., il 14 febbraio 2019. Se da una parte è possibile, in sede di accordo collettivo, prevedere la retroattività del riconoscimento economico, emerge dalla giurisprudenza contabile l'orientamento che ciò sia possibile solo ove vi sia stato un effettivo accantonamento per tali somme, che altrimenti non avrebbero una copertura effettiva. A maggior ragione, risulta dunque opportuno che la copertura finanziaria dell'istituto sia assicurata mediante specifico stanziamento provinciale, o quantomeno che sia precisato come l'erogazione in concreto delle retribuzioni incentivanti sia subordinata all'approvazione dell'accordo sindacale e alla presenza di accantonamenti effettivi.

Il riconoscimento retroattivo degli incentivi, per le gare già svolte/avviate dal 2019 in poi, pone – peraltro - un forte disagio in termini di attività burocratica, determinando un importante costo amministrativo, in termini di attività di identificazione ex post di tutti i soggetti destinatari dell'incentivo e quantificazione del dovuto, sproporzionato rispetto all'esiguità delle spettanze che verrebbero a questi corrisposte.

- **Art. 17:** si coglie con favore l'ampliamento della rappresentanza garantita agli Enti locali in seno al Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026, la quale consentirà di potenziare la partecipazione di tutti i territori che ospitano le sedi agonistiche di gara alla programmazione degli interventi funzionali alla riuscita degli eventi olimpici, previsti in Provincia di Trento.
- **Art. 22:** l'articolo incide sulle nuove costruzioni, per cui è ammessa la riduzione del contributo di costruzione al 20%, nel caso di utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile. Viene demandata al Regolamento edilizio comunale la possibilità di diminuire la percentuale di scomputo sino al 10%; nelle more di adeguamento del REC trova comunque applicazione la riduzione al 20%. La previsione è in linea con quanto richiesto dal CAL in sede di osservazioni presentate rispetto al DDL di proroga di entrata in vigore a fine anno dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 (Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità).
- **Art. 24:** la previsione derogatoria è sicuramente di aiuto per sbloccare, nel 2022, le gare che negli ultimi mesi sono andate deserte a causa dell'impennata dei costi dei materiali, evitando che lo scenario si ripeta. È opportuno, peraltro, integrare il secondo comma, specificando in fine "o mediante rifinanziamento dell'opera", poiché non è detto che i quadri economici, che le amministrazioni dovranno in ogni caso riapprovare aggiornandone gli importi, siano effettivamente sempre capienti nelle voci indicate.





Non si può poi naturalmente sottacere che rimangono aperti due problemi fondamentali e noti:

- a) quello dello stallo di contratti in essere, la cui esecuzione è minacciata ove non impedita dalle riserve apposte dalle imprese in sofferenza a causa della forte incidenza di lavorazioni che richiedono materiali il cui costo è esorbitato, tenuto conto del rinvio provinciale alla disciplina statale ancora in gestazione e della concreta indisponibilità quindi degli strumenti per rinegoziare l'eccessiva onerosità sopravvenuta;
- b) quello dell'inevitabile rinvio di determinati appalti, a causa della mancanza di risorse sufficienti a finanziarli, dati i maggiori costi: ciò vale non solo per le opere pubbliche, ma anche per le forniture che richiedono i suddetti materiali.

Si tratta, quindi, di un tema cruciale anche per il rilancio economico.

In conclusione, si formulano le **seguenti ulteriori proposte di intervento**, corrispondenti agli interessi degli Enti locali.

Si ravvisa l'esigenza di prorogare, anche per tutto il 2022 o comunque fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria, la possibilità per gli Enti locali, accordata dall'art. 21 co. 3 della l.p. n. 3/2020, di disporre la **rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale** ed a favore di attività produttive e commerciali. A tal fine, pare utile prevedere che le suddette politiche possano essere adottate anche a prescindere dalla persistenza di limitazioni normative allo svolgimento dell'attività, consentendo per contro ai Comuni di considerare eventuali situazioni perduranti di fragilità dell'impresa concessionaria o affittuaria, determinate dalla persistente stagnazione della domanda o da altri fattori, comunque legati al perdurare della situazione di emergenza sanitaria. Si chiede, altresì, di ampliare la portata della norma anche agli affitti e concessioni di immobili a favore degli enti del terzo settore.

Sempre al fine di sostenere ulteriormente il sistema sociale ed economico, si chiede di poter estendere, anche al 2022, la possibilità – attualmente prevista dall'art. 21 bis della l.p. n. 3/2020 – di adottare **provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali** anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, e pure prescindendo dal raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario, al di fuori dell'ambito dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.

Si segnala, altresì, l'opportunità di **abrogare l'istituto di cui all'art. 90 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015**, il quale prevede che *"ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata."* Poiché il soggetto avente diritto ha - salvo proroghe - almeno sette anni di tempo per chiedere il rimborso dei suddetti oneri (*"due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori"*), il Comune si trova a dover riservare, in via prudenziale, a bilancio ogni anno una somma - giocoforza



frutto di stima sulla base dei titoli edilizi rilasciati - per far fronte alle possibili domande di rimborso, che potrebbero arrivare da parte dei privati nell'arco di sette o più anni. L'effetto della disposizione vigente è, pertanto, quello di congelare per un lungo tempo risorse preziose per gli investimenti sul territorio, nella prospettiva di una loro possibile definitiva perdita, qualora sorgano i presupposti per la loro restituzione.

Proseguendo, l'art. 77 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come introdotto dalla legge di stabilità provinciale 2021, ha previsto il **trasferimento alla Provincia del personale comunale non insegnante**, impiegato presso le scuole dell'infanzia provinciali. Le modalità e la decorrenza del suddetto trasferimento avrebbero dovute essere individuate da un piano, adottato dalla Giunta provinciale, previo confronto con il CAL e le parti sociali. Poiché risulta trascorso un anno dall'approvazione della suddetta disposizione, senza che ne sia stato dato seguito, si chiede di intervenire sulla medesima disposizione, precisando che il piano in oggetto debba essere definito entro un termine certo (proponendo, a tal riguardo, il 30 giugno 2022). Nelle more, si chiede comunque **estendere a tutto il 2022** la possibilità, per i Comuni, di **proseguire il processo di stabilizzazione del personale ATA precario, operante presso le scuole dell'infanzia**, mediante opportuna proroga della disposizione di cui all'art. 24 l.p. n. 18/2017, in analogia a quanto già disposto per quanto concerne la stabilizzazione del personale amministrativo, ai sensi dell'art. 12 l.p. n. 15/2018.

Nel quadro del processo, attualmente in atto, di potenziamento del ruolo del Consorzio dei Comuni Trentini, nell'assistenza agli Enti locali per la gestione delle procedure di appalto di loro competenza, si richiede, infine, di **aggiornare e consolidare la previsione, già introdotta al comma 2 quater dell'art. 36 ter.1 l.p. n. 23/1990**. La norma citata già riconosce la possibilità, per il Consorzio dei Comuni Trentini, di assumere le funzioni di centrale di committenza per gli Enti locali soci, nei casi e nei modi individuati dalla Giunta provinciale. Tale opportunità - su cui la Società, su indicazione dell'Assemblea dei soci, sta peraltro fortemente investendo, in termini di rafforzamento delle risorse umane a ciò dedicate - potrà risultare particolarmente utile, nel prossimo futuro, per agevolare la capacità dei Comuni di gestire, tra l'altro, le procedure di gara per l'utilizzo delle risorse derivanti dal PNRR, che si auspica le Autonomie locali possano intercettare in termini significativi. Al fine di costituire, sin da subito, le condizioni, affinché tale attività possa essere svolta dal Consorzio a favore degli Enti locali, si propone la seguente riformulazione della norma in oggetto: *"I comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 2 bis."*

Cordiali saluti.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



